

CONTRATTO DI APPALTO

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE A PERSONE ANZIANE (RSA MALCONTENTI, SAN SILVESTRO E PRINCIPE ABAMELEK) E SELF SERVICE AD UTENTI AUTORIZZATI PER LA DURATA DI QUATTRO ANNI CON OPZIONE DI ALTRI DUE ANNI – GPP - CAM – CIG 7825440D5D

Firenze, ...

tra

la **Azienda di Servizi alla Persona Azienda Pubblica di servizi alla persona Montedomini A.S.P. Firenze Montedomini** con sede in Firenze, Via de' Malcontenti, 6 , Cod. Fisc. 80001110487, P. I.V.A.: 03297220489, di seguito Committente o Montedomini

e

..., con sede in, Via ..., C.F., P.IVA ..., in persona del
Sig.

premessato che

- con determinazione a contrarre in data n.... , sono stati approvati gli atti della procedura aperta relativa all'affidamento del presente contratto tramite aggiudicazione con criterio di aggiudicazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa (miglior rapporto qualità prezzo);
- in data ... è stata bandita la gara per l'affidamento del presente contratto;
- con determinazione n. ... del ... il contratto è stato aggiudicato all'Impresa;
- l'aggiudicazione è stata comunicata a tutti i concorrenti che hanno presentato un'offerta ammessa in gara;
- le seguenti verifiche di legge in ordine al possesso dei requisiti generali hanno sortito esito positivo posto che:

- a) in data ...;
- b) in data ...;
- in data ... l'Impresa ha trasmesso ... a comprova del possesso dei requisiti di ordine speciale dichiarati in sede di gara;
- in data ... è stato acquisito il DURC;
- dalla data dell'ultima comunicazione dell'aggiudicazione a tutti i concorrenti avvenuta il ... è decorso il termine dilatorio di trentacinque giorni, previsto dall'art. 32 del D.lgs 50 del 2016;

ciò premesso

si conviene quanto segue

Art. 1) Definizioni

Si fa riferimento alle seguenti definizioni:

Servizio: il servizio di ristorazione in favore degli Ospiti e degli Utenti;

R.S.A.: le strutture gestite dalla Committente indicate nel Capitolato speciale

Self Service: i locali posti al piano terreno della struttura della A.S.P. Montedomini posta in Firenze, Via Malcontenti, 6, destinati al consumo dei pasti mediante servizio self service da parte degli utenti
Ospiti: i degenti ultrasessantacinquenni presso le R.S.A. destinatari del Servizio

Utenti: gli utenti diversi dagli Ospiti, quali dipendenti della Committente, studenti e altri soggetti convenzionati con la Committente, destinatari del Servizio presso il Self Service.

Art. 2) Oggetto

1. La Stazione Appaltante affida all'Impresa, che accetta, l'appalto per l'esecuzione del Servizio alle condizioni stabilite dal presente contratto, dal Capitolato speciale che, sottoscritto dalle parti, viene allegato (**doc. 1**) al presente contratto con i relativi allegati a farne parte integrante e sostanziale, nonché dall'offerta tecnica (**doc. 2**) ed

economica (**doc. 3**) presentate in sede di gara.

2. Nell'esecuzione del Servizio l'Impresa dovrà utilizzare il Centro Cottura della Committente di Via dei Malcontenti, secondo quanto stabilito dal Capitolato speciale.

3. L'appalto ha altresì ad oggetto gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei Beni del Centro Cottura, nonché la reintegrazione e la sostituzione di quest'ultimi, come specificato nel Capitolato speciale.

Art. 3) Utilizzazione del Centro Cottura per altre finalità.

Previa formale autorizzazione scritta della Committente è in facoltà dell'Impresa di utilizzare il Centro Cottura presso la sede di Via de' Malcontenti per la preparazione di pasti non destinati al Servizio. In tal caso, fermo che l'esercizio di tale facoltà non deve neppure in misura minima pregiudicare il regolare svolgimento del servizio oggetto del presente contratto, l'Impresa dovrà riconoscere alla Committente per ciascun pasto il corrispettivo offerto in sede di gara (royalties) per ciascun pasto prodotto (pranzo o cena), sia per propri clienti esterni, sia nei confronti degli utenti che usufruiranno del Self Service di Via dei Malcontenti e non convenzionati direttamente dalla Committente. L'Impresa sarà inoltre tenuta a corrispondere i maggiori costi di utenza in aggiunta alle *royalties*. La Committente, per esigenze legate alla regolare esecuzione del servizio e per proprie necessità, potrà in ogni caso vietare tale possibilità con preavviso di almeno sessanta giorni. L'Impresa è tenuta a prevedere tale possibilità nei contratti che stipulerà con soggetti terzi.

Royalty indicizzata	Pasti mensili
€ ... oltre IVA	< 2000
€ ... oltre IVA	2001-3000
€ ... oltre IVA	3001-4000
€ ... oltre IVA	4001-5000
€ ... oltre IVA	5001-6000
€ ... oltre IVA	6001-7000

€ ... oltre IVA	7001-8000
-----------------	-----------

Le royalties saranno applicate al totale di tutti i pasti erogati nel mese di riferimento per la fascia corrispondente e non al solo incremento rispetto alla fascia inferiore.

Art. 4) Utilizzazione del Self Service con convenzioni.

L'Impresa, previa autorizzazione espressa della Committente, anche per quanto attiene al corrispettivo del pasto, potrà somministrare pasti all'interno dei locali Self Service, meglio definiti nel Capitolato Speciale, anche a soggetti non convenzionati con Montedomini. L'Impresa sarà comunque tenuta ad erogare il servizio anche a questa categoria di utenti, qualora il corrispettivo autorizzato per i suddetti utenti non convenzionati con la Committente non risulti inferiore al corrispettivo ribassato a pasto del Self Service di cui al successivo Art. 7), incrementato delle Royalties e dell'IVA di legge. In tal caso l'Impresa dovrà corrispondere per ciascun pasto le royalties come sopra definite.

Art. 5) Durata contrattuale

1. Il presente contratto ha la durata di quattro anni dalla sottoscrizione del presente contratto e terminerà il ...
2. La Committente avrà facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di esercitare il diritto d'opzione per la prosecuzione dello stesso per ulteriori **due anni**, alle medesime condizioni ed ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D. Lgs n. 50 del 2016, dandone comunicazione all'Impresa almeno trenta giorni prima della scadenza. Il termine non è perentorio.

Art. 6) Consegna del servizio

Il verbale di consegna del servizio, secondo quanto previsto dal Capitolato, sarà sottoscritto tra le parti entro sessanta giorni dalla stipula del presente contratto, previa comunicazione da parte della Committente con preavviso di sette giorni.

Art. 7) Corrispettivi e royalties

1. I corrispettivi contrattuali per singola giornata alimentare sulle R.S.A. e per singolo pasto quanto al Self Service, sono convenuti negli importi indicati all'art. 5 del Capitolato, assoggettati al ribasso unico offerto in sede di gara pari al ...% (... per cento) e dunque pari a .

RSA Malcontenti, San Silvestro e Principe di Abamelek	Base d'asta
Colazione	€ ...
Pranzo	€ ...
Merenda	€ ...
Cena	€ ...
Totale	€ ...
Self Service Macontenti	
Self Service Macontenti – Pranzo	€ ...

A fronte di eventuali variazioni, autorizzate dalla stazione appaltante, che necessitino di una scomposizione della giornata alimentare per le R.S.A., il suddetto ribasso si applicherà anche alle componenti, colazione, pranzo, merenda e cena ed in tale misura parziale saranno remunerate.

2. Il corrispettivo è a misura e viene determinato moltiplicando i corrispettivi contrattuali di cui al precedente comma 1 per le giornate alimentari RSA ed i pasti del Self Service effettivamente erogati nel mese di riferimento, tenuto conto delle seguenti precisazioni. Con riguardo alle prestazioni effettuate in favore degli Ospiti delle R.S.A., il corrispettivo è ragguagliato a quello stabilito per l'intera giornata alimentare a prescindere dall'effettivo numero di pasti consumati dagli Ospiti nel corso della giornata, che siano tutti i pasti che compongono la giornata alimentare (colazione, pranzo, merenda e cena) o soltanto alcuni di essi. Nei giorni di ingresso e di uscita a qualsiasi titolo, anche temporaneo, degli Ospiti dalle R.S.A. il corrispettivo della giornata alimentare è riconosciuto forfettariamente all'Impresa in ragione del 50%. È onere

dell'Impresa contattare tempestivamente e quotidianamente i referenti dell'appaltatore del servizio socio sanitario delle R.S.A. per acquisire il numero delle presenze giornaliere.

3. Il suddetto corrispettivo sarà fatturato dall'Impresa alla Committente entro il giorno quindici del mese successivo a quello di riferimento e sarà versato tramite bonifico bancario entro i successivi sessanta giorni.

4. Il contratto è regolato a misura ed il valore contrattuale complessivo indicato negli atti di gara rileva unicamente per quanto riguarda le forme di pubblicità della gara ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs 50 del 2016. Eventuali variazioni in più o in meno non daranno pertanto diritto a risarcimenti o indennizzi di sorta in favore dell'Impresa.

5. L'Impresa è tenuta a versare alla Committente le royalties per l'utilizzo del Centro Cottura di Malcontenti per la preparazione di pasti per i propri clienti, secondo quanto previsto dai precedenti articoli 2 e 3 e dal Capitolato e dal precedente art. 3, salvo il rimborso dei maggiori costi di utenza.

6. Ai fini del pagamento delle royalties sono considerati clienti dell'Impresa sia i soggetti che consumano i pasti all'esterno delle R.S.A., sia i soggetti, diversi da quelli convenzionati con la Committente, che consumano i pasti all'interno del Self Service ai sensi del precedente articolo 3. Per quest'ultima categoria di clienti l'Impresa dovrà essere espressamente autorizzata per iscritto dalla Committente almeno trenta giorni prima dell'erogazione dei pasti in loro favore presso il Self Service e presso gli esterni.

6. L'ammontare delle royalties sarà indicato dall'Impresa alla Committente con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma del proprio legale rappresentante. La Committente provvederà ad emettere la relativa fattura con cadenza mensile ed il relativo

importo potrà essere portato in compensazione con i corrispettivi dovuti dalla Committente all'Impresa in base ai precedenti commi. L'Impresa è tenuta ad assicurare la massima trasparenza riguardo alla produzione di tali ulteriori pasti, indicando in ogni dichiarazione i riferimenti dei soggetti pubblici o privati presso i quali saranno destinati i pasti in questione e riservandosi ogni accertamento o verifica, anche a campione, in ordine alla veridicità di quanto indicato. L'Impresa è altresì tenuto a consegnare, dietro richiesta, la documentazione contabile a comprova di quanto dichiarato, comprese fatture, contratti e documenti di trasporto.

7. L'Impresa è comunque tenuta ad utilizzare il sistema di contabilizzazione dei pasti erogati al Self Service telematico messo a disposizione dalla Committente.

Art. 8) RUP e Direttore dell'Esecuzione

Il Responsabile del procedimento del presente appalto ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs n. 50 del 2016 è ...

Il Direttore dell'Esecuzione del contratto è ...

La Committente si riserva di variare in ogni momento tale figura.

Art. 9) Direttore Tecnico del Servizio

Il Direttore Tecnico del Servizio nominato dall'Impresa è ... nato a ... il ... C.F.

Art. 10) Sicurezza dei lavoratori, DUVRI ed costi sicurezza

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'Impresa attesta di aver eseguito il completo sopralluogo dei locali ove dovrà essere svolto il Servizio, di ritenerli idonei e di aver ricevuto dall'Azienda dettagliate ed esaurienti informazioni sui rischi specifici esistenti nei locali medesimi.

L'Impresa attesta in particolare di aver individuato e visionato: le vie e le uscite di emergenza, ai fini di una immediata ed agevole evacuazione; la collocazione e la composizione dei materiali

combustibili; le misure di prevenzione e di allarme adottate in relazione ai rischi di natura meccanica ed elettrica.

L'Impresa, quale unica responsabile della sicurezza nei luoghi di lavoro dei propri dipendenti, consegna il documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.lgs 81 del 2008 (DVR) (**doc. 7**), e si impegna ad aggiornarlo nonché ad attuarne i contenuti mettendo a disposizione dei lavoratori i necessari dispositivi di protezione individuale e predisponendo adeguati percorsi formativi.

L'Impresa ha preso visione e condivide i contenuti del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) predisposto dall'Azienda, posto a base di gara ed allegato al presente contratto (**doc. 6**). Si fa presente che nel presente appalto i rischi da interferenze indicati nel DUVRI, sono neutralizzabili mediante l'adozione di misure organizzative.

Art. 11) Clausola sociale

L'Impresa per l'intera durata dell'appalto si impegna ad utilizzare prioritariamente gli stessi addetti dipendenti dell'appaltatore uscente, nell'ottica del mantenimento degli attuali livelli occupazionali, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione dell'Impresa e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste per il Servizio oggetto di appalto. Si rinvia comunque a quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 13 del 2019.

Art. 12) Divieto di sospensione e rinuncia all'art. 1460 c.c.

L'Impresa non può, in alcun caso, sospendere o ritardare l'esecuzione del Servizio anche in caso di contestazioni con la Stazione appaltante, rinunciando espressamente di fare ricorso all'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c.

Art. 13) Subappalto e cessione del contratto

1. Il subappalto è ammesso unicamente nel caso in cui sia stato dichiarato in fase di gara, previa autorizzazione della Committente, ai sensi dell'art. 105 del D.lgs 50 del 2016.

2. È vietata la cessione del contratto.

Art. 14) Garanzia definitiva

L'Impresa contestualmente alla sottoscrizione del presente atto consegna garanzia definitiva (**doc. 4**) di importo pari a € ...,00 (.../00), rilasciata dalla ... il (n. ...), in conformità alle prescrizioni dell'art. 103 del D. Lgs 50 del 2016. In caso di escussione anche parziale della garanzia l'Impresa è tenuta a ricostituirla entro i successivi sette giorni, pena la risoluzione del contratto senza necessità di costituzione in mora.

Art. 15) Penali

1. In caso di violazione degli obblighi discendenti dal presente contratto e dal capitolato speciale la Committente avrà facoltà di applicare le seguenti penali, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno:

1° Livello (inadempienza lieve) Euro 150,00:

- per ogni caso di mancato rispetto dell'organico minimo giornaliero del personale previsto dal capitolato speciale;
- per ogni caso di mancanza delle figure professionali previste dal capitolato speciale;
- per ogni tre giorni consecutivi di utilizzo di stoviglie usa e getta, di carta o di plastica;
- per ogni caso di non conformità relativa alla struttura e alla composizione dei pasti;
- per ogni dieta non correttamente preparata o non personalizzata;
- per ogni caso di mancato rispetto delle grammature previste dalle tabelle dietetiche (verificato su 10 pesate della stessa preparazione);
- per ogni caso di non conformità relativa agli indumenti da lavoro;

- per ogni caso di mancato rispetto delle temperature di conservazione dei pasti ai sensi della normativa vigente;
- per ogni ritardo di oltre 15 (quindici) minuti nella consegna dei pasti.

2° Livello (inadempienza media) Euro 300,00

- per ogni giorno in cui vengano somministrati pasti presso il Self Service a clienti non autorizzati ai sensi del precedente art. 5, comma 5;
- per ogni caso di mancata fornitura, sostituzione e reintegro delle piccole attrezzature del centro di cottura (coltelli, pentole, tegami, mestoli e simili) e dei carrelli con contenitori;
- per ogni variazione del menu giornaliero non motivata e/o di valore economico inferiore, non concordata precedentemente con la Committente;
- per ogni caso di ritrovamento di corpi estranei nei pasti consegnati;
- per la mancata redazione della documentazione relativa all'igiene dei prodotti alimentari e alla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, ai sensi delle vigenti normative;
- per ogni caso di riciclo;
- per ogni caso di raffreddamento dei prodotti cotti con modalità non previste dal capitolato speciale;
- ogni qualvolta venga negato l'accesso al centro cottura agli incaricati della Committente per eseguire controlli di conformità al capitolato speciale;

3° Livello (inadempienza grave) Euro 500,00

- per ogni inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e/o per la mancata applicazione dei contratti collettivi;

4° Livello (inadempienza molto grave) Euro 1.500,00

- per ogni verifica microbiologica non conforme.

5° Livello (inadempienza gravissima) Euro 3.000,00

- per ogni giorno di ritardo rispetto all'obbligo di fornire le dotazioni di cui componenti di cui all'art. 1, lettere 9), 10), 11), 12), 13), 14), 16), 17) del capitolato speciale indicate nell'offerta tecnica formulata in sede di gara;

- per ogni settimana di ritardo rispetto agli obblighi di fornire le tecnologia di reportistica indicati nell'offerta tecnica formulata in sede di gara.

2. Prima di procedere all'applicazione della penale la Committente dovrà contestare per iscritto all'Impresa la relativa violazione assegnando un termine non inferiore a 5 giorni per eventuali giustificazioni che, ove ritenute fondate, daranno luogo all'archiviazione del procedimento di irrogazione della penale.

3. L'importo delle penali dovrà essere sottratto dalla somma addebitata nella fattura del mese successivo rispetto a quello in cui siano verificati gli interventi di cui sopra.

4. E' in facoltà della Committente di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. qualora l'importo delle penali maturate dovesse eccedere il 10% dell'importo contrattuale.

Art. 16) Termine del contratto

1. Al termine del contratto, per qualsiasi causa, l'Impresa dovrà rilasciare nella piena e incondizionata disponibilità della Committente, oltre al Centro Cottura, gli altri Beni secondo quanto stabilito nel Capitolato speciale, con esclusione di ogni corrispettivo ulteriore, indennizzo o risarcimento.

2. L'Impresa dovrà altresì consegnare alla Committente il prospetto degli addetti impiegati nell'esecuzione del Servizio, specificandone le ore settimanali di impiego, la qualifica ed il livello di inquadramento.

Art. 17) Polizza assicurativa

1. L'Impresa contestualmente alla sottoscrizione del presente atto

consegna polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso terzi (RCT) e dei dipendenti (RCO).

2. La polizza RCT ha un massimale "unico" di garanzia non inferiore a € 5.000.000 per sinistro.

3. Eventuali danni che non dovessero trovare copertura nella polizza assicurativa resteranno comunque a carico dell'Impresa.

Art. 18) Recesso

1. La Committente potrà recedere liberamente dal presente contratto con preavviso scritto di tre mesi.

2. In tal caso all'Impresa spetterà unicamente il corrispettivo per le prestazioni effettuate fino al momento di efficacia del recesso senza che la stessa possa pretendere risarcimento indennizzi, cui per quanto occorra fin d'ora rinuncia.

Art. 19) Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

2. L'Impresa si impegna, in particolare, ad impiegare e far impiegare un conto corrente dedicato nonché inserire e far inserire il codice CIG (Codice Identificativo Gara) indicato nel presente contratto nella causale di tutti i pagamenti verso gli eventuali subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese.

Art. 20) Clausola risolutiva espressa.

1. Il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- a) interruzione del servizio che non dipenda da caso fortuito e/o forza maggiore per un periodo superiore ad un giorno;
- b) ritardo superiore a novanta giorni nella fornitura delle dotazioni di cui componenti di cui all'art. 1, lettere 9), 10), 11), 12), 13), 14), 16), 17) del capitolato speciale, indicate nell'offerta tecnica presentata in sede di gara;
- c) reiterate inosservanze delle norme igienico sanitarie nella preparazione, confezionamento e distribuzione dei pasti;
- d) utilizzo di stoviglie o posate usa e getta o comunque di plastica o di carta, senza autorizzazione della stazione appaltante, per un periodo superiore a trenta giorni;
- e) utilizzo ripetuto per più di tre volte, nel corso di un anno, di derrate alimentari che non abbiano le caratteristiche merceologiche indicate nel Capitolato Tecnico e nei suoi allegati; verificarsi anche di un solo caso di intossicazione alimentare imputabile all'Impresa;
- f) ulteriore inadempienza dell'Impresa dopo l'applicazione di 4 penali di qualsiasi livello nell'ambito dello stesso anno di servizio, fatte salve le ipotesi di inadempimento che, in virtù di quanto previsto nel presente articolo, danno diritto alla Committente di risolvere il contratto;
- g) mutamento per qualsiasi ragione o motivo della destinazione d'uso dei locali e/o delle attrezzature affidate all'Impresa;
- h) utilizzo nell'esecuzione del servizio di personale non dipendente, fatto salvo l'utilizzo del personale interinale in ottemperanza alle disposizioni vigenti;
- i) inadempimento agli obblighi retributivi e/o contributivi per importi complessivamente superiori a € 10.000;

j) ritardato versamento delle retribuzioni al personale dipendente anche per una sola mensilità; inadempimento alla normativa sulla sicurezza dei lavoratori;

k) dichiarazioni non veritiere in ordine alle *royalties* spettanti alla Committente.

2. In caso di risoluzione e fermo il risarcimento del maggior danno, il rilascio gratuito in favore della Committente dei Beni forniti, integrati o mantenuti dall'Impresa, secondo quanto previsto dal Capitolato speciale, deve intendersi quale penale a carico dell'Impresa. L'Impresa ritiene tale penale congrua in funzione dell'interesse della stazione appaltata alla regolare esecuzione del servizio e rinunzia fin d'ora a sollevare eccezioni di sorta.

Art. 21) Spese

Tutte le spese relative alla stipula del presente contratto, ivi compresa l'imposta di bollo, sono ad integrale carico dell'Impresa.

L'Impresa ha rimborsato prima della stipula del presente contratto i costi delle pubblicazione degli atti di gara mediante bonifico bancario dell'importo di € ... con CRO ...

Art. 22) Foro competente

Per ogni controversia che dovesse insorgere in ragione del presente contratto il foro territorialmente competente, unico ed esclusivo, sarà quello di Firenze.

La Committente

L'Impresa

Ai sensi degli art. 1341 e 1342 l'Impresa accetta espressamente le seguenti clausole:

Art. 1) Definizioni

Art. 2) Oggetto

Art. 3) Utilizzazione del Centro Cottura per altre finalità.

Art. 4) Utilizzazione del Self Service con convenzioni.

- Art. 5) Durata contrattuale
- Art. 6) Consegna del servizio
- Art. 7) Corrispettivi e royalties
- Art. 8) RUP e Direttore dell'Esecuzione
- Art. 9) Direttore Tecnico del Servizio
- Art. 10) Sicurezza dei lavoratori, DUVRI ed costi sicurezza
- Art. 11) Clausola sociale
- Art. 12) Divieto di sospensione e rinuncia all'art. 1460 c.c.
- Art. 13) Subappalto e cessione del contratto
- Art. 14) Garanzia definitiva
- Art. 15) Penali
- Art. 16) Termine del contratto
- Art. 17) Polizza assicurativa
- Art. 18) Recesso
- Art. 19) Tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 20) Clausola risolutiva espressa.
- Art. 21) Spese
- Art. 22) Foro competente

L'Impresa

ALLEGATI:

1. Capitolato speciale d'appalto e relativi allegati;
2. Offerta tecnica;
3. Offerta economica;
4. Garanzia definitiva;

5. Polizza assicurativa;
6. DUVRI;
7. **DVR dell'Impresa.**